

## SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA PRE-INTESA DEL 14.12.2016

Vista la pre-intesa sottoscritta dalle parti in data 14.12.2016;

Premesso che:

a) il collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 15 del 20/12/2016, allegato al presente provvedimento, ha certificato, ai sensi degli articoli 40, comma 3-sexies, e 40-bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la compatibilità della suddetta pre-intesa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

b) Il Sindaco metropolitano, con decreto del 17 gennaio 2017 n 2 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione in via definitiva del suddetto accordo.

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di gennaio, presso la sede della Città metropolitana di Roma Capitale, sita in viale Giorgio Ribotta 41/43 ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:

Dott. Federico Monni - Presidente

.....

Avv. Massimiliano Sieni - Componente

.....

Dott. Marco Iacobucci - Componente

.....

R.S.U. , nelle persone di:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

..... CGIL FP

..... CISL FPS

..... UIL FPL

..... CSA Regioni e autonomie locali

..... DICCAP

Al termine dell'incontro, le Parti sottoscrivono in via definitiva l'allegata pre-intesa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

PRE – INTESA DEL 14/12/2016

L'anno 2016, il giorno 14 del mese di dicembre, presso la sede della Città metropolitana di Roma Capitale, sita in viale Giorgio Ribotta 41/43 ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:

Dott. Federico Monni - Presidente

.....

Avv. Massimiliano Sieni - Componente

.....

Dott. Marco Iacobucci - Componente

.....

Coordinatore R.S.U.

.....

Per la R.S.U.:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

..... CGIL FP

..... CISL FPS

..... UIL FPL

..... CSA Regioni e autonomie locali

..... DICCAP

Al termine dell'incontro,

## LE PARTI

visto l'art. 1, comma 44, lettera c), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale “[d]’intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio [....]”;

visto l'art. 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone: ”1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizio di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice. 3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. 4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l’articolo 216, comma 10. 6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’art. 38. 7. Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici. 8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliare in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al co 5. 9. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa

parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile. 10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31. 11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. [...] 14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.”

Visto l'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 cit., a norma del quale:

- A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, “le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti” (comma 2);
- “[I] ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo di 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico

dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale" (comma 3);

- "[p]er i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2" (comma 5).

vista la convenzione adottata con deliberazione del consiglio metropolitano n. 51 del 15.06.2016, che regola i rapporti tra Città metropolita, enti locali sottoscrittori e prefettura di Roma, prevedendo che l'ente sottoscrittore debba versare una quota variabile degli incentivi di cui trattasi alla Città Metropolitana/SUA, che quest'ultima destinerà poi per incentivare il proprio personale a vario titolo impegnato nelle operazioni necessarie per addivenire all'affidamento del lavoro/fornitura/servizio;

dato atto che il comma 3 dell'art. 10 della convenzione individua linee generali per l'utilizzo dei fondi al solo fine di vincolare la Città Metropolitana ad un loro corretto uso alla stregua dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 nei confronti dell'ente locale aderente, dal momento che le somme di cui trattasi devono obbligatoriamente figurare nel quadro economico dell'opera/fornitura/servizio che l'ente medesimo deve approvare con determina a contrarre;

preso atto che, tenuto conto degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle singole stazioni appaltanti comunali, è costituito presso l'Amministrazione metropolitana un apposito fondo cui sono destinate le risorse finanziarie riconosciute a favore della medesima per l'espletamento dei compiti svolti dal proprio personale nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto delle predette stazioni appaltanti, in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'importo di ciascuno dei lavori posti a base di gara. L'ottanta per cento delle predette risorse finanziarie è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e criteri di seguito indicati, sulla base di apposito regolamento adottato dall'Amministrazioni tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 113, comma 1, del d.lgs n. 50/2016 cit., nonché tra i loro collaboratori;

ritenuto necessario procedere in sede di contrattazione decentrata integrativa alla definizione delle modalità e dei criteri per la ripartizione del fondo in parola;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti formalmente coinvolti nelle attività medesime con le modalità di seguito descritte. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

In fase di analitica definizione degli importi destinati alle incentivazioni in parola, il Dipartimento II "Risorse finanziarie" comunicherà i compensi erogati ai dipendenti, affinché con successivi atti si proceda alla puntuale quantificazione del Fondo di cui trattasi.

Con riferimento alle modalità organizzative funzionali all'ottimale e pieno utilizzo delle risorse in parola:

- a) Il dirigente della SUA/SA individua in occasione dell'avvio formale di ciascun procedimento (che avviene con la presentazione da parte di uno più Comuni di apposita istanza) un gruppo di lavoro composto sia di personale della propria struttura, sia di quello incaricato presso altre strutture dell'Ente eventualmente interessate (segnalato dai relativi dirigenti all'uopo interpellati) attraverso ricerca/interpello garantendo in ogni caso la rotazione del personale utilizzato;
- b) Il numero dei componenti del gruppo di lavoro è proporzionato alla reale complessità dello specifico procedimento (gare di maggiore complessità dovranno essere curate da un gruppo più articolato e numeroso, che veda la partecipazione di più livelli e profili professionali, in modo da garantire una adeguata ripartizione delle responsabilità e dei carichi di lavoro).

Quanto alla ripartizione dei fondi tra i componenti del gruppo di lavoro, si utilizzeranno le percentuali di cui alla tabella seguente:

#### CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA I COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO

1. Responsabilità del procedimento di gara ex art. 2, comma 5: 25%-40% (L30 SF25);
2. Cura delle attività amministrative generali propedeutiche all'avvio della gara: 10%-15% (L15 SF15);
3. Preparazione e gestione degli atti di gara: 20%-30% (L30 SF25)
4. Verifica dei requisiti generali: 10%-25% (L20 SF20);
5. Verifica dei requisiti di ordine speciale: 0%-10% (L0 SF10);
6. Monitoraggio esecuzione contratti: 5%-10% (L5 SF5);

Si tenga presente che:

- a) Vicino alla lettera "L" sono riportate le percentuali attribuibili in caso di gara tipo di lavori;
- b) Vicino alla lettera "SF" sono riportate le percentuali attribuibili in caso di gara tipo di servizi/forniture;
- c) Nelle gare complesse alcune linee di attività (ad es. quelle sub 3) saranno sempre svolte da più di un dipendente;
- d) Nelle gare più semplici talune linee di attività (ad es. quelle sub 5) non saranno necessarie e, pertanto, cresceranno le percentuali assegnate alle altre linee, sempre nel rispetto dei tetti massimi stabiliti nella tabella;
- e) Ad un singolo dipendente non potranno essere attribuiti compiti afferenti a più di una della linee di attività sopra individuate.

Le Parti convengono, altresì, quanto segue:

- A. Per i funzionari titolari di incarico posizione organizzativa che, nel corso dell'anno, percepiscono incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la retribuzione di risultato spettante, a seguito della valutazione effettuata a fine anno secondo la metodologia adottata dall'Ente, è ridotta dalla seguenti percentuali:
  - per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 4.000,00 e fino a euro 5.999,99, percentuale di riduzione del 20% (per p.o. con retribuzione di posizione pari a euro 12.000,00 – euro 600,00 di retribuzione di risultato);
  - per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 6.000,00 e fino a euro 7.999,99, percentuale di riduzione del 40% (per p.o. con retribuzione di posizione pari a euro 12.000,00 – euro 1.200,00 di retribuzione di risultato);

- per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 8.000,00 e fino a euro 9.999,99, percentuale di riduzione del 50% (per p.o. con retribuzione di posizione pari a euro 12.000,00 – euro 1.500,00 di retribuzione di risultato);
  - per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 10.000,00, percentuale di riduzione del 60%\* (per p.o. con retribuzione di posizione pari a euro 12.000,00 – euro 1.800,00 di retribuzione di risultato);
- B. Per i funzionari non titolari di posizione organizzativa e per i dipendenti di categoria C e B che, nel corso dell'anno, percepiscono incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la produttività per piani di lavoro è ridotta delle seguenti percentuali:
- per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 4.000,00 e inferiore a euro 5.999,99, percentuale di riduzione del 10% (-euro 408,00 di P.L.);
  - per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 6.000,00 e inferiore a euro 7.999,99, percentuale di riduzione del 20% (-euro 816,00 di P.L.);
  - per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 8.000,00 e inferiore a euro 9.999,99, percentuale di riduzione del 30% (-euro 1.224,00 di P.L.);
  - per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 10.000,00 percentuale di riduzione del 40% (-euro 1.632,00 di P.L.);

---

\* Percentuale massima della riduzione di risultato decurtabile secondo la sentenza del Tribunale di Lecce n. 9486/2016.

Le parti procederanno ad effettuare una ricognizione con periodicità semestrale delle modalità di attuazione della presente disciplina. Il presente accordo è applicabile anche agli incentivi già maturati.